

IL RECLUTAMENTO UNIVERSITARIO NELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO

Atti del convegno (Bologna 3-5 novembre 2025)

a cura di

MARCO CAVINA

LORENZO MANISCALCO



Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Collettanee

20

 **Historia**
et ius
2026



“Historia et ius”
Associazione culturale - Roma

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Collettanee

20

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giordano Ferri (Università di Roma Unitelma Sapienza) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojosso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université de Paris) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

I saggi pubblicati sono stati sottoposti a valutazione da parte della direzione della collana.

E-mail: info@historiaetius.eu

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina: *Palazzo Poggi: cortile di Ercole con al centro la statua di Ercole in terracotta* (1974), fotografia di Paolo Monti (1908-1982). Licenza CC BY-SA 4.0 concessa dalla Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC).

ISBN: 979-12-81621-22-0 - febbraio 2026

ISSN: 2704-5765

IL RECLUTAMENTO UNIVERSITARIO NELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO

Atti del convegno (Bologna 3-5 novembre 2025)

a cura di
MARCO CAVINA
LORENZO MANISCALCO



"Historia et ius"
Associazione culturale - Roma



Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.1, Avviso PRIN 2022 (DD N. 104 del 02/02/2022), dal titolo «Il reclutamento accademico in Italia. Sistema universitario e normativa concorsuale fra legislazione, discorso pubblico e meccanismi di contenzioso (1945-2015)», codice progetto MUR 20222PH9ZA - CUP J53D23019600006 referente Prof. Marco Cavina.

Indice

<i>Abbreviazioni</i>	1
----------------------	---

PARTE I

IL RECLUTAMENTO UNIVERSITARIO NELLE FACOLTÀ GIURIDICHE (1945-1980)

MARCO CAVINA, LORENZO MANISCALCO, <i>Per una storia del reclutamento universitario</i>	5
ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, <i>Concorsi di Diritto commerciale</i>	11
CARLOTTA ISABELLA BONSANTO, <i>Concorsi di Diritto civile</i>	31
MATTEO LUPPI, <i>Concorsi di Diritto processuale civile</i>	49
LORENZO MANISCALCO, <i>Concorsi di Diritto romano</i>	69
GUSTAVO ADOLFO NOBILE MATTEI, <i>Concorsi di Diritto ecclesiastico e canonico</i>	93
UGO BRUSCHI, <i>Concorsi di Diritto costituzionale e Diritto pubblico</i>	109
DAMIGELA HOXHA, <i>Concorsi di Diritto amministrativo</i>	137
RENZO ORLANDI, <i>Concorsi di Diritto penale e Procedura penale</i>	157
ANASTASIA CASTELLANI, <i>Concorsi di Diritto tributario</i>	189
LORENA MUSCAS, <i>Concorsi di Diritto internazionale</i>	209

PARTE II

PROFESSORI, CONCORSI, RIFORME FRA POLITICA E DIRITTO

VIRGINIA MINNUCCI, <i>I concorsi universitari nei dibattiti parlamentari nella seconda metà del Novecento</i>	229
FRANCESCO CAMPOBELLO, <i>Insegnamenti e trasformazioni istituzionali: il caso della Facoltà di Giurisprudenza di Torino</i>	253
MARIO RIBERI, <i>Giustizia penale e analisi economica del diritto. Aspetti dell'insegnamento di Richard A. Posner</i>	271

IDA FERRERO, *Il caso Nunzio Nasi all'Alta Corte di Giustizia: il ruolo di Tancredi Canonico penalista e uomo delle istituzioni* 285

MATTEO TRAVERSO, «*Lotte epiche per la cattedra di Torino*». Cesare Lombroso, Emilio Brusa e il percorso delle scienze criminalistiche a Torino verso il Novecento 297

Abbreviazioni

BPI	Ministero della Pubblica Istruzione, Bollettino ufficiale
DBGI	Dizionario biografico dei giuristi italiani, 2 voll., Bologna 2013
DBI	Dizionario Biografico degli Italiani, 100 voll., Roma 1960-2020
G.U.	Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia (1860-1946)/della Repubblica Italiana (1946-)
ACS	Archivio Centrale dello Stato
ACV	Archivio Contemporaneo del Gabinetto G.P. Vieusseux
ASSR	Archivio Storico del Senato della Repubblica
ASUT	Archivio storico dell'Università di Torino
AUSBo	Archivio storico dell'Università di Bologna

Virginia Minnucci

*I concorsi universitari nei dibattiti parlamentari
nella seconda metà del Novecento*

SOMMARIO: 1. Il dopoguerra e il dibattito in Assemblea costituente – 2. Il reclutamento accademico: dibattito e proposte – 3. Proposte di riforma dei concorsi – 4. Temi caldi: materie affini e maturità – 5. Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie: la legge 13 luglio 1954, n. 439 – 6. Una postilla sui cosiddetti «maturi».

1. Il dopoguerra e il dibattito in Assemblea costituente

Il 14 gennaio 1948 veniva pubblicato sulle pagine del «Corriere d'Informazione» un articolo intitolato *Democrazia e Università*. Il breve trafiletto, firmato con sigla S.M., si apriva con le seguenti parole: «gestazione lenta e faticosa quella della nostra democrazia; perfino in alto loco nelle università sta nascendo tra strilli e tormenti. Però siamo giusti: se democrazia ha da essere, proprio le università debbono, prime, darla alla luce»¹.

La grande fiducia riposta nel mondo universitario per dare nuova vita a un sistema democratico nel difficile contesto della ricostruzione post-bellica era emersa in modo chiaro già nel 1946, allorquando, nel primo numero della rinnovata rivista «L'Università italiana. Quindicinale di informazioni universitarie»² si scriveva: «la salvezza della scienza verrà dagli scienziati, la resurrezione delle università dagli universitari»³. Nel 1946, infatti, per l'editoriale di apertura della rivista la direzione scelse il titolo evocativo «Risorgere». Con questo richiamo al Risorgimento, si invitava la comunità accademica a far ripartire l'Università italiana, a darle nuova vita; a farla, appunto, risorgere dalle ceneri lasciate dalla guerra e dal fascismo.

¹ «Corriere d'Informazione», 14-15 gennaio 1948, p. 1.

² Il periodico, pubblicato a Roma dal 1 aprile 1946, costituiva l'eredità della rivista «L'Università italiana» e del foglio «Studium Urbis» saltuariamente pubblicato dall'Università di Roma nel biennio 1944-1945. A differenza del periodico dell'Ateneo di Roma, la nuova rivista, pubblicata con cadenza quindicinale, si proponeva come rappresentativa dell'intera comunità accademica italiana. Cfr. L. Pomante, *L'Università italiana nel Novecento. Nuovi itinerari storiografici e inediti percorsi di ricerca*, Milano 2020, pp. 75-91.

³ «L'Università italiana. Quindicinale di informazioni universitarie», 1 (1946), Nuova Serie, p. 1.

L'auspicio, espresso sulle pagine del periodico, era condiviso anche da Guido Gonella che era stato scelto proprio nel 1946 da Alcide De Gasperi per ricoprire l'incarico di ministro della Pubblica istruzione. Il programma di mandato di Gonella, espresso per mezzo di una circolare pubblicata su «L'Università italiana» nell'agosto di quell'anno, confidava molto nella formazione scolastica e universitaria per rivitalizzare l'intero Paese. «L'Italia rinascerà dalla scuola»: erano queste le parole con cui il ministro affidava alla scuola, e in generale a tutto il sistema di educazione e formazione italiano, il difficile compito di rilanciare il Paese dopo la guerra⁴. Per realizzare questo obiettivo era necessario affrontare non solo la disastrosa situazione materiale in cui versava la realtà dell'istruzione italiana all'indomani della Seconda guerra mondiale, ma anche il forte disagio morale vissuto dal corpo insegnante, scolastico e universitario⁵. Secondo il ministro, per ripartire dalla scuola era necessario coinvolgere i suoi principali protagonisti: a suo avviso, infatti, non si poteva pensare di riformare il sistema senza conoscere a fondo la realtà su cui si aveva intenzione di agire. Per questa ragione, e con questi obiettivi, Guido Gonella promosse un'*Inchiesta nazionale per la riforma della scuola*. L'indagine avrebbe dovuto raccogliere informazioni specifiche sulle realtà legate all'istruzione, mediante una serie di questionari da sottoporre al personale degli istituti scolastici e delle Università, con lo scopo di ricostruire la situazione in cui si trovava la scuola italiana. Il ministro mirava, quindi, a realizzare una riforma che considerasse il più possibile le opinioni di coloro che erano più direttamente coinvolti nel sistema d'istruzione. Il 12 aprile 1947 fu istituita una Commissione nazionale d'inchiesta, presieduta dallo stesso Gonella, e composta da personalità che, nel corso degli anni, avevano ricoperto ruoli di primo piano al ministero dell'Istruzione: Leonardo Severi, Giovanni Cuomo, Guido De Ruggieri, Vincenzo Arangio-Ruiz ed Enrico Molè⁶. I lavori, che coinvolsero anche cinque Sottocommissioni, ebbero inizio il 27 gennaio 1948 e si protrassero fino al 1949 quando i risultati, dopo essere stati presentati al Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, furono pubblicati sul numero di giugno della rivista «La Riforma della Scuola», che costituiva l'organo ufficiale di comunicazione della Commissione⁷.

⁴ Ivi, 9-10 (1946), p.1.

⁵ L. Pomante, *L'Università della Repubblica (1946-1980). Quarant'anni di storia dell'istruzione superiore in Italia*, Bologna 2022, pp. 11-13.

⁶ Decreto istitutivo della Commissione nazionale d'inchiesta per la riforma della scuola, in «La Riforma della Scuola», suppl. al n. 16 (1949), p. 4.

⁷ Ivi, p. 33 ss.

Il progetto di riforma scolastica che scaturì dall'Inchiesta si concretizzò, dopo varie discussioni e la messa a punto di alcuni schemi provvisori di riforma, solo nell'estate del 1951⁸. Il disegno di legge n. 2100, intitolato *Norme generali sull'istruzione*, presentò 56 articoli: 12 erano dedicati all'Università. Si trattava, nello specifico, degli articoli dal 26 al 38 che costituivano il Titolo VI del disegno di legge. Nonostante gli ambiziosi obiettivi del ministro e l'imponente lavoro di raccolta e analisi dei dati svolto dalle Sottocommissioni e dalla Commissione, la proposta non fu discussa nelle aule parlamentari. Il VI governo De Gasperi cadde il 19 luglio 1951 e il disegno di legge non fu ripreso dal successivo governo De Gasperi (26 luglio 1951-16 luglio 1953) che chiamò alla Minerva il democristiano Antonio Segni⁹.

Il 23 aprile 1947, trascorsi pochi giorni dalla nomina della Commissione nazionale d'inchiesta per la riforma della scuola, in Assemblea costituente si aprì la discussione sugli articoli del Titolo II del progetto di Costituzione, ovvero la sezione relativa ai rapporti etico-sociali: la famiglia, la salute e, appunto, l'istruzione. Alla luce degli auspici espressi sulle pagine de «L'Università italiana» sia dal ministro Gonella, che da autorevoli esponenti della comunità universitaria, ci si sarebbe aspettati che in Assemblea costituente il corpo accademico, tra l'altro ampiamente rappresentato, promuovesse una radicale riforma del sistema universitario italiano. Nei dibattiti in Assemblea, invece, non emerse niente di tutto ciò. Il principale terreno di scontro politico fu la scuola – si discusse in particolare a proposito della scuola privata e sul ruolo dello Stato in relazione ad essa –, mentre in merito all'Università il dibattito ruotò quasi esclusivamente attorno al concetto di libertà della scienza e si concentrò, in particolare, sull'autonomia dell'istituzione e dei docenti universitari¹⁰. La prima fu intesa come un'autonomia funzionale rispetto allo Stato, la cui prerogativa in materia di istruzione non fu mai messa in discussione; mentre la seconda si esprime tramite la richiesta di inamovibilità dei professori di ruolo che si

⁸ Camera dei deputati, *Norme generali sull'istruzione*, disegno di legge n. 2100, presentato dal ministro della Pubblica istruzione Guido Gonella *et al.*, 13 luglio 1951.

⁹ Per un approfondimento sulla genesi del progetto di legge Gonella e sulle ragioni della mancata discussione parlamentare cfr. L. Pomante, *L'Università della Repubblica (1946-1980)*, cit., pp. 27-32.

¹⁰ G. Luzzatto, *L'Università*, in G. Cives (cur.), *La scuola italiana dall'Unità ai nostri giorni*, Firenze 1990, pp. 153-198 e Id., *I problemi universitari nelle prime otto legislature repubblicane*, in M. Gattullo - A. Visalberghi (curr.), *La scuola italiana dal 1945 al 1983*, Firenze 1986, pp. 166-218.

auspicava fossero considerati alla stregua dei magistrati¹¹.

Come ha evidenziato Francesco Bonini in merito al dibattito in Assemblea costituente:

è la stessa istituzione universitaria (e nello specifico i professori universitari) a non porsi minimamente il problema di accreditarsi o autopercepirsi come istituzione “autonoma”. Non assistiamo, insomma, nel corso del dibattito costituente [...] a un’organica messa in discussione del modello di università lasciato in eredità alla repubblica dal fascismo¹².

Come è avvenuto in altri ambiti, non tutte le norme in materia di istruzione emanate durante il regime furono immediatamente abolite e rimpiazzate. Si può sostenere, quindi, che non rompendo in maniera radicale con il passato, il corpo docente presente alla Costituente abbia dimostrato di riporre piena fiducia nella Repubblica e nei suoi principi democratici nel convincimento che, nel futuro, sarebbe stato possibile provvedere ad un progressivo approccio riformatore.

2. Il reclutamento accademico: dibattito e proposte

L’art. 97 della Costituzione sancisce un punto cardine in materia di reclutamento accademico: «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Ad eccezione di questa fondamentale dichiarazione di principio, fino al 1954 la classe dirigente non si occupò di intervenire sui meccanismi concorsuali. Fu solo nel 1954, infatti, che si attuò una riforma del sistema di reclutamento elaborata dal Parlamento. Prima di allora la disciplina di riferimento era ancora costituita dal Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore del 1933¹³ e dalla legge 2 gennaio 1936, n. 73 di conversione in legge del

¹¹ Il dibattito sul titolo II del progetto di Costituzione si aprì in Assemblea il 23 aprile 1947 con un ordine del giorno di Vittorio Emanuele Orlando. La discussione sugli articoli relativi ai temi dell’istruzione ebbe luogo a partire dal 24 aprile.

¹² F. Bonini, *La politica universitaria nell’Italia repubblicana*, in Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (cur.), *Storia delle Università in Italia*, Messina 2007, pp. 425-459 (p. 430); v. anche L. Governali, *L’università nei primi quarant’anni della Repubblica italiana 1946-1986*, Bologna 2018.

¹³ R.d. 31 agosto 1933, n. 1592, *Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore*, in G.U., 7 dicembre 1933, suppl. ord. n. 283.

regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente *Modifiche ed aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore*¹⁴. Tuttavia, prima ancora della conclusione della guerra, furono emanati alcuni provvedimenti normativi volti a modificare una serie di regole relative all'istruzione superiore: fra questi, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 si occupò anche del reclutamento¹⁵.

Il testo normativo, emanato nel corso del secondo governo Bonomi (dicembre 1944-giugno 1945), con Vincenzo Arangio Ruiz al dicastero dell'Istruzione, prevedeva che i membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie fossero designati tramite elezione dalle Facoltà e Scuole: ogni votante avrebbe potuto indicare tre nominativi di professori ordinari della materia messa a concorso o di altra strettamente affine. Nel caso in cui non fossero stati riscontrati particolari impedimenti, il ministro avrebbe provveduto a chiamare a far parte della Commissione i cinque professori che avevano ottenuto il maggior numero di voti. Questa disposizione, contenuta nell'art. 4 del decreto, sanciva l'adozione di un sistema elettivo puro e modificava la procedura, più complessa e farraginosa, prevista dal Testo Unico del 1933.

In base a quanto sancito dall'art. 70 del Testo Unico, la Commissione giudicatrice doveva essere composta di cinque membri alla cui selezione si sarebbe dovuto procedere seguendo un iter piuttosto articolato. In primo luogo, la Facoltà (o la Scuola) che aveva richiesto il concorso doveva designare tre professori o cultori della materia messa a concorso. Il Testo Unico prevedeva, inoltre, che le Facoltà (e le Scuole), a cui normalmente apparteneva la materia messa a concorso (esclusa la Facoltà o la Scuola che aveva richiesto il concorso) designassero in modo collegiale sei professori di ruolo, titolari o già titolari della materia; infine, altri sei professori di ruolo, o cultori della materia messa a concorso, sarebbero stati selezionati dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale. Nel definire la composizione della Commissione, il ministro avrebbe nominato un commissario nel primo gruppo di designazioni, due nel secondo gruppo e due nel terzo.

Il decreto luogotenenziale 5 aprile 1945 interveniva, inoltre, su alcune disposizioni del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071. In particolare, l'art. 5 aboliva tutte quelle facoltà che ponevano nelle mani

¹⁴ L. 2 gennaio 1936, n. 73, *Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*, in G.U., 1° febbraio 1936, n. 26.

¹⁵ D.l.l. 5 aprile 1945, n. 238, *Provvedimenti sull'istruzione superiore*, in G.U., 26 maggio 1945, suppl. ord. n. 63.

del ministro un ampio margine di discrezionalità decisionale in materia di trasferimenti del corpo accademico e di incarichi d'insegnamento. Rispondendo alla medesima necessità, l'art. 6 eliminava il requisito della «regolare condotta morale e politica» – una condizione stabilita a discrezione dell'Amministrazione con giudizio insindacabile – richiesto dall'art. 75 del Testo Unico per l'ammissione ai concorsi per posti di ruolo o per la nomina a professore. Si abolivano, poi, le disposizioni del Testo Unico relative al giuramento e le norme che stabilivano la dispensa dal servizio per motivi politici dei professori e del personale delle Università.

Fatta eccezione per queste modifiche sostanziali, le norme sull'istruzione superiore emanate nel 1933 rimasero in vigore e, su quella base, nell'aprile 1947 furono banditi 53 concorsi a cattedre universitarie¹⁶.

Contestualmente, in ambito accademico si era aperto un dibattito sulle modalità di composizione delle Commissioni di concorso. È interessante, a tal proposito, evidenziare l'opinione espressa da alcuni docenti universitari, per mezzo delle pagine de «L'Università italiana»: nel n. 2 del 15 gennaio 1947 del quindicinale, Giovanni Bruno, ordinario di Anatomia umana all'Università di Messina, criticava le procedure per la composizione delle Commissioni di concorso; una critica, questa, avanzata sulle stesse pagine del periodico, anche da altri docenti¹⁷. Il prof. Bruno sottolineava la necessità di «modificare in parte certe costumanze che da un tempo in qua si affermano con preoccupazione di molti»¹⁸, ovvero la presenza costante di alcuni colleghi all'interno delle Commissioni e la conseguente esclusione ricorrente di altri:

Tutti i professori hanno il diritto indiscusso ed indiscutibile di far parte delle commissioni di concorso e non solo di queste, ma di quelle delle libere docenze, dei concorsi per gli assistenti e del Consiglio superiore a turno e per anzianità. Essi vi dovrebbero adire in una data proporzione secondo il grado; per esempio, per i concorsi universitari nella proporzione di due del IV grado, due del V ed uno del VI, per il Consiglio superiore quelli del IV e quelli del V soltanto e così via¹⁹.

Il docente di Anatomia umana, inoltre, precisava che i maestri dei

¹⁶ L'avviso fu pubblicato sul «Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica istruzione», 10 (1947), p. 1280.

¹⁷ *A proposito di concorsi universitari*, in «L'Università italiana», 2 (1947), Nuova Serie, pp. 2-3.

¹⁸ *Ivi*, p. 2.

¹⁹ *Ibid.*

candidati e i loro congiunti dovessero essere esclusi dalla Commissione.

La critica mossa sulle pagine de «L'Università italiana» fu ribadita nel corso degli anni successivi, e anche i questionari sottoposti alle Università nell'ambito dell'Inchiesta sulla scuola promossa da Gonella avevano fatto emergere, in relazione al personale insegnante, il tema dei concorsi con numerose proposte di modifica delle procedure per la composizione delle Commissioni. Ad esempio, le indagini pubblicate su «La Riforma della scuola» per le Facoltà di Medicina veterinaria riportano che, rispondendo al quesito n. 25 che interrogava sui sistemi di nomina e di trasferimento dei professori di ruolo²⁰, la Facoltà di Parma e l'Istituto zooprofilattico di Padova avevano indicato come modalità preferibile per i concorsi l'estrazione a sorte dei commissari e avevano proposto che la presidenza della Commissione fosse affidata ad un consigliere di Stato. Le Facoltà di Medicina veterinaria di Torino e Perugia auspicavano che le Commissioni di concorso fossero composte da almeno sette membri, e suggerivano che fossero tutti professori di ruolo della materia messa a concorso. Quella di Pisa, invece, richiedeva che fosse sempre prevista la prova didattica e, per le materie sperimentali, anche una prova pratica²¹.

I questionari sottoposti alle Facoltà di Medicina e chirurgia mostrano una notevole discordanza di opinioni tra i rispondenti. Quella di Cagliari, ad esempio, proponeva che tutti i professori ordinari della materia messa a concorso, o di materie affini, formulassero un giudizio scritto e motivato sui concorrenti; dopodiché il Consiglio superiore, o una Commissione composta dai tre professori più anziani, avrebbe dovuto procedere allo scrutinio e formare la terna. Infine, alla Facoltà interessata sarebbe stato assegnato uno dei ternati. Quella di Firenze sosteneva, invece, che ciascuna Facoltà potesse partecipare alle elezioni della Commissione giudicatrice con una terna di nomi risultante da elezioni interne alla Facoltà stessa. Urbino era del parere che un membro della Commissione dovesse essere designato dalla Facoltà interessata, un altro dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, e gli altri eletti dai professori della materia o di materie affini. La Facoltà romana, invece, proponeva che i giudizi formulati da ciascun commissario su ogni candidato fossero pubblicati per evitare

²⁰ Quesito n. 25: «Si ritiene che debbano rimanere inalterati gli attuali sistemi di nomina e di trasferimento dei professori di ruolo. In caso negativo quali modifiche appaiono convenienti?», *Le conclusioni dell'inchiesta nazionale per la riforma della scuola*, in «La riforma della scuola», suppl. al n. 16 (1949), p. 112. Il questionario è pubblicato anche nel «Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica istruzione», 16 (1948) che è interamente dedicato all'Inchiesta.

²¹ Ivi, p. 163.

«patteggiamenti, compromessi, ecc.»²².

Per quanto riguarda le Facoltà di Lettere, quelle di Napoli, Firenze e Genova, e l'Università cattolica di Milano, proponevano di mantenere in vigore il sistema elettivo dei componenti delle Commissioni concorso, ma con la restrizione del diritto di voto ai soli titolari della materia o, al massimo, ai titolari di materie affini precisate dalla legge. Torino sosteneva che, per mantenere un maggiore equilibrio all'interno della Commissione, non dovesse esservi più di un membro della stessa Facoltà. Inoltre, Firenze e Catania immaginavano che gli esiti dei concorsi fossero giudicati tramite referendum tra tutti i professori ordinari della stessa materia. La Facoltà di Lettere di Cagliari proponeva che la Commissione fosse composta di 9 o 11 commissari: costoro sarebbero stati scelti tra i titolari più anziani della materia. Ogni commissario, inoltre, avrebbe dovuto formulare un giudizio scritto e motivato in merito a ciascun candidato. Infine, le Facoltà di Firenze e Padova chiedevano l'abolizione del giudizio di maturità²³. A quest'ultimo tema si dedicherà qualche riflessione poco più avanti.

3. *Proposte di riforma dei concorsi*

Il 22 aprile 1952 il ministro dell'Istruzione Antonio Segni presentò al Senato un progetto di legge intitolato *Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie*²⁴. Il disegno fu discusso al Senato l'8, il 15 e il 29 ottobre 1952 e, in quest'ultima data, fu approvato dalla VI Commissione Istruzione pubblica e Belle arti in sede deliberante. Il 15 novembre il testo fu trasmesso alla Camera (n. 3013), ma si arenò con il suo deferimento alla VI Commissione dove non venne mai discusso. Benché la proposta non abbia avuto esito proficuo, è interessante approfondire le motivazioni che avevano mosso il ministro a proporre il testo di legge, e illustrare, seppur brevemente, il dibattito al Senato. Nell'accompagnare la proposta, Antonio Segni aveva sottolineato le criticità dei meccanismi previsti per la composizione delle Commissioni di concorso che, come si è visto, facevano riferimento all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945,

²² Ivi, p. 138.

²³ Ivi, p. 131.

²⁴ Senato della Repubblica, *Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie*, disegno di legge n. 2311, presentato dal ministro della Pubblica istruzione Segni di concerto con il ministro *ad interim* del Tesoro Pella, 22 aprile 1952.

n. 238 e, per altri aspetti, alle disposizioni del Testo Unico del 1933. Il ministro evidenziava che:

[...] il fatto che ciascun votante ha diritto di includere nella propria scheda tre nomi (e cioè la maggioranza dei Commissari, essendo la Commissione composta di cinque membri) porta talvolta alla conseguenza che la Commissione viene ad essere costituita con Commissari che sono stati designati in vista della formazione di una precostituita maggioranza, la quale non manca di esercitare una decisiva azione sullo svolgimento del concorso e sulla formazione della terna dei vincitori²⁵.

L'obiettivo della sua proposta, quindi, era riformare il sistema dei concorsi per evitare la formazione di maggioranze precostituite all'interno delle Commissioni; a tal fine, Segni proponeva innanzitutto di ridurre il numero di voti che potevano essere espressi per definirne la composizione. La Commissione di concorso sarebbe rimasta composta da cinque membri, ma ciascun votante avrebbe potuto designare solo due nomi, anziché tre. Dopo lo spoglio, i primi due nomi che avessero ottenuto il maggior numero di voti sarebbero entrati in Commissione. Per gli altri tre membri, invece, il progetto prevedeva di procedere tramite sorteggio tra i sei nomi più votati purché avessero ricevuto un numero di voti non inferiore al ventesimo della somma dei votanti. Al sistema elettivo, quindi, veniva affiancato quello del sorteggio. Si riprendeva, pertanto, la soluzione avanzata da Croce quando, da ministro, aveva proposto l'introduzione del sorteggio fra gli aspiranti commissari eletti²⁶. Con lo stesso intento, il sorteggio era stato proposto da Segni come correttivo per evitare quelle «camorre universitarie» spesso menzionate nel dibattito pubblico e parlamentare. In un articolo del «Corriere della Sera», datato 6 maggio 1952 e intitolato *Università in crisi?*, Libero Lenti, che all'epoca era professore ordinario di Statistica presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Pavia, criticava l'ipotesi del sorteggio. Lenti reputava la soluzione prevista dal disegno di legge fortemente sminuente della capacità dei professori universitari di eleggere una «propria deputazione per giudicare in pubblici concorsi». Per questo

²⁵ *Ibid.*

²⁶ M. Moretti, «Io posso dire di non aver nulla inventato». Gentile, la riforma e la tradizione universitaria dell'Italia unita, in A. Mattone - M. Moretti - E. Signori (curr.), *La Riforma Gentile e la sua eredità*, Bologna 2023, p. 46; Id., *Sul passato - e sul presente - dei concorsi*, in C. Bologna - G. Endrici (curr.), *Governare le Università. Il centro del sistema*, Bologna 2011, pp. 23-49.

motivo, egli auspicava che il Parlamento ripudiasse il disegno di legge²⁷.

A sostegno della proposta ministeriale, invece, nel 1952 si era espresso Luigi Einaudi che aveva discusso con Lenti proprio sul metodo dell'estrazione a sorte. A proposito di concorsi universitari, lo statista aveva espresso il suo favore nei confronti dell'intenzione manifestata da Segni di accrescere «il peso del principio della “sorte” nella scelta dei commissari»²⁸. Egli sosteneva che la soluzione ministeriale era «assai commendevole» perché in grado di ridurre al minimo l'influenza dei gruppi organizzati di professori e di candidati («cricche accademiche, brighe di candidati») ²⁹.

Sebbene questo obiettivo fosse stato apprezzato e condiviso – il senatore Gabriele Jannelli che, oltre ad essere medico e professore universitario, era anche Maestro venerabile della sua Loggia di iniziazione, «I figli di Garibaldi» di Napoli, la definì «una legge veramente moralizzatrice di tutti i concorsi universitari»³⁰ –, in seno alla VI Commissione del Senato emersero divergenze su alcune questioni specifiche. In merito alla composizione del corpo elettorale, ad esempio, il testo del disegno di legge manteneva il diritto di voto per tutti i professori titolari delle Facoltà o Scuole in cui era inquadrata la materia messa a concorso. Ogni docente titolare della Facoltà aveva il diritto di proporre i nomi di professori ordinari della materia o di materie strettamente affini. Il senatore del gruppo comunista, Antonio Banfi, propose un emendamento volto a restringere il voto ai soli professori della materia messa a concorso e ai professori di materie affini, escludendo il resto dei docenti della Facoltà dal corpo elettorale. Le materie affini sarebbero state definite ogni anno dal Consiglio superiore. Banfi sosteneva che questa soluzione avrebbe potuto ridurre le camarille che, a suo avviso, erano invece favorite da grandi masse di elettori. Il senatore, inoltre, riteneva che la sua proposta valorizzasse la competenza dei candidati commissari: a suo parere, infatti, solo i professori della stessa materia, o di materie strettamente affini, sarebbero stati in grado di valutare candidati commissari davvero competenti. Il rischio, messo in evidenza dal senatore, era che persone «estrane alla materia» potessero essere «soggette alla spinta di ragioni personali e di amicizie»³¹. Banfi,

²⁷ L. Lenti, *Università in crisi?*, in «Corriere della Sera», 6 maggio 1952.

²⁸ L. Einaudi, *Sulle elezioni a commissari nei concorsi universitari* (28 gennaio 1952), in Id., *Lo scrittoio del presidente (1948-1955)*, Torino 1956, pp. 606-607 (p. 606).

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Atti parlamentari, Senato della Repubblica, VI Commissione Istruzione pubblica e Belle arti, riunione dell'8 ottobre 1952, p. 974.

³¹ Ivi, riunione del 15 ottobre 1952, p. 984.

infatti, criticava anche la possibilità che, in alcuni casi particolari, i cultori della materia fossero eletti nelle Commissioni di concorso. Questa opzione era consentita dalla proposta di legge avanzata da Segni, ma sia Banfi, sia il democristiano Carmelo Caristia, manifestarono nel corso del dibattito una certa perplessità nei confronti dei «cultori della materia» quali membri delle Commissioni di concorso. Il ministro, però, aveva previsto una simile possibilità solo «in casi eccezionali», cioè in quelle situazioni in cui, per le materie oggetto di concorso, non fosse presente un numero congruo di professori ordinari, «come ad esempio per la nomina di professori di Astronomia o di Letteratura cinese»³².

Gaetano De Sanctis e Antonio Segni criticavano lo «specialismo» di Banfi sostenendo che, al contrario, erano proprio gli specialisti a formare «cricche» per favorire o escludere una o l'altra scuola. De Sanctis sottolineava come i professori universitari fossero in grado di avere una visione culturale ampia e quindi di possedere tutte le capacità per esprimere un giudizio di competenza sui colleghi di Facoltà, anche se di altra materia. Anche il ministro dell'Istruzione Segni rispondeva ad Antonio Banfi facendo notare che il Consiglio superiore non era mai riuscito a compilare una tabella delle materie affini; egli pertanto ribadiva il rifiuto di accogliere la proposta di emendamento del senatore comunista.

Nel corso del dibattito nella VI Commissione, il senatore democristiano Gaetano Quagliariello propose un emendamento che aprì nuovamente la questione delle materie con pochi titolari. Per evitare che, all'interno di una Commissione di concorso, non risultasse eletto nessun professore di ruolo, Quagliariello proponeva una restrizione dell'elettorato passivo: almeno uno dei due professori da indicare da ciascun elettore avrebbe dovuto essere di ruolo. L'emendamento non passò in questi termini, ma fu introdotta dal ministro una modifica che stabilì che i cultori della materia potessero essere votati solo nel caso in cui fossero mancati, o fossero in numero ridotto, i professori che fossero, o fossero stati, ordinari della materia messa a concorso o di materie affini.

4. *Temi caldi: materie affini e maturità*

La competenza dei commissari nell'esprimere giudizi su materie diverse – seppur affini – da quelle su cui erano chiamati a valutare i candidati era

³² Ivi, p. 985.

emersa già nel giugno 1948 sulle pagine de «L'Università italiana» dove fu pubblicata una lettera firmata da Alfonso De Pietri-Tonelli. Ordinario di Politica economica a Ca' Foscari, nonché rettore dal 1943 al 1945 – il suo successore fu Gino Luzzatto – ma di fatto già investito del ruolo dal 1942 in seguito alle dimissioni per motivi di salute dell'azionalista Gino Zappa, De Pietri-Tonelli indirizzò al direttore del periodico una lettera intitolata *Per la serietà e l'onestà dei giudizi nei concorsi universitari*³³. Vi sollevava il problema che lui stesso aveva riscontrato in alcuni concorsi, che alcune commissioni fossero composte da individui «sprovvisti della conoscenza e della preparazione che occorrono, per leggere, intendere e giudicare, con cognizione di causa» tutti i lavori dei concorrenti. De Pietri-Tonelli auspicava che i candidati ricusassero i commissari per «incompetenza specifica» e «in omaggio alla serietà ed all'onestà e per rispetto all'insegnamento superiore ed agli studi»³⁴. La lettera di De Pietri-Tonelli intendeva porre una questione all'intero mondo accademico nella speranza di suscitare un dibattito.

Pochi mesi dopo, tra le *Lettere al Direttore*, fece la comparsa una polemica di Luigi Lun, incaricato di Filologia presso la Facoltà di Lettere e magistero di Roma³⁵. Il docente riprendeva quanto segnalato da De Pietri-Tonelli ed esprimeva «disinteressatamente» – così scriveva – il caso di un concorso, avvenuto poco tempo prima, per la cattedra di Filologia germanica all'Università di Milano. Lun denunciava che dei cinque commissari, tre erano di materie affini – e nello specifico di Letteratura tedesca – e che la posizione di quei tre aveva «schiacciato» quella dei due filologi – che Lun descrive l'uno, come un mezzo letterato e mezzo filologo, e l'altro come un filologo puro – favorendo la vittoria di quello che lui descriveva come il candidato letterato. Luigi Lun chiamò in causa i commissari facendo esplicitamente i loro nomi: Giovanni Angelo Alfero, Vincenzo Errante e Rodolfo Bottacchiari erano i commissari titolari di materia affine, ovvero di Letteratura tedesca; il mezzo letterato e mezzo filologo era Ladislao Mittner di Ca' Foscari, mentre il puro filologo era Vittorio Santoli di Firenze.

La replica dei chiamati in causa non mancò ad arrivare: nel numero successivo de «L'Università italiana» furono pubblicate le lettere di risposta di Giovanni Angelo Alfero, che aveva presieduto la Commissione di

³³ «L'Università italiana. Quindicinale di informazioni universitarie», 12 (1948), p. 152.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ivi*, 17-18 (1948), p. 178.

concorso, e quella di Ladislao Mittner³⁶. In primo luogo, Alfero e Mittner smentirono l'estraneità di Luigi Lun dalla questione: Lun era uno dei candidati e aveva partecipato, con esito negativo, al concorso per la cattedra a Milano. Le repliche furono piuttosto dure, soprattutto quella di Mittner che, evidentemente offeso per la definizione attribuitagli da Lun di «mezzo letterato e mezzo filologo» chiudeva la sua lettera con queste parole:

La verità è che i cinque commissari, filologi o letterati al cento o al cinquanta per cento, se pure non raggiunsero l'unanimità per quel che riguarda il secondo ternato, furono pienamente concordi nel dichiarare vincitore il prof. Grünanger e non maturo all'insegnamento della filologia germanica il prof. Lun³⁷.

Carlo Grünanger, infatti, ottenne l'unanimità dei consensi, mentre il secondo candidato, Sergio Lupi ricevette tre voti su cinque: si espressero in suo favore i commissari Alfero, Bottacchiari e Errante. Luigi Lun, invece, non fu valutato maturo nel campo della Filologia germanica³⁸. Il quarto ed ultimo candidato, Mario Pensa, sebbene avesse ricevuto la maturità ad unanimità di voti – e un voto per il terzo posto nella terna – nel concorso alla cattedra di Lingua e letteratura tedesca dell'Università di Padova del 1942, non ricevette giudizio positivo per la cattedra di Filologia messa a concorso a Milano e non fu inserito nella terna. A differenza di Lun, però, non ricevette un giudizio di immaturità. Gli atti del concorso furono approvati con D.M. 4 agosto 1948, con parere conforme del Consiglio superiore e il ricorso, paventato da Lun, non sembra aver avuto seguito³⁹. Può apparire curioso il fatto che, nell'esprimere il suo giudizio nei confronti del vincitore, la Commissione abbia messo più in luce i lavori di Letteratura tedesca piuttosto che quelli di Filologia, ma soprattutto che abbia posto l'accento su un'opera, l'*Heinrich von Morungen e il problema del Minnesang*, la cui prefazione alla prima edizione del 1948 era firmata proprio da un membro della Commissione, Vincenzo Errante⁴⁰.

³⁶ Ivi, 19-20 (1948).

³⁷ *Ibid.*

³⁸ «Per queste deficienze dimostrate nella sua più recente produzione, la Commissione ritiene che il candidato, mentre potrebbe con profitto riattaccarsi ai suoi primitivi lavori, non dà fin ora nel campo della filologia germanica affidamento sicuro di maturità», BPI, 1949, n. 23, II, p. 1521.

³⁹ Si noti che negli atti del concorso «Mittner» è scritto «Mittner». Cfr. ivi, p. 1520.

⁴⁰ Tra le altre coincidenze si può mettere in luce che nel 1951 Carlo Grünanger divenne ordinario di Lingua e letteratura tedesca – ovvero la materia affine «denunciata» da Lun –

Al di là delle congetture che possono emergere alla luce di queste coincidenze, la vicenda è interessante perché pone una questione che si rinvia in più occasioni nel corso dello studio sui concorsi a cattedre universitarie, ma che allo stesso tempo, è ancora poco chiara e, pertanto, meritevole di ulteriori indagini future: il giudizio di maturità espresso dalle Commissioni di concorso. A questo proposito, il 15 dicembre 1947 fu pubblicato su «L'Università italiana» un intervento di Armando Businco, ordinario di Istologia patologica all'Università di Bologna dal 1938 e considerato il «padre» dell'anatomia patologica bolognese contemporanea. Nel suo intervento a proposito di *Giudizio di maturità e concorsi universitari* pubblicato sulle pagine del periodico, Businco interrogava la comunità accademica sull'opportunità di introdurre l'obbligo per le Commissioni di formulare un giudizio di maturità dei candidati prima della designazione della terna:

Fino all'ultima tornata di concorsi svoltisi nei primi mesi di quest'anno accademico, le Commissioni esaminatrici, come tutti sanno, una volta insediate e costituite, procedevano alla valutazione dei titoli di carriera e scientifici con formulazione di giudizio individuale per passare, poi, al vaglio comparativo che si esprimeva con un giudizio di maturità o meno e, infine, si arrivava alla designazione dei ternati che partiva, logicamente dal lotto dei maturi⁴¹.

Il professore descriveva una prassi che pareva consolidata, ma che, al tempo in cui scriveva, stava iniziando a essere adottata saltuariamente dalle Commissioni poiché mancava un obbligo esplicito in tal senso. Egli, infatti, richiamava la disposizione dell'art. 73 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore dove era stabilito che «la Commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari»⁴². Il testo di legge non menziona il giudizio di maturità ma, prosegue Businco, «alla motivata relazione [...] tutte le commissioni esaminatrici che per decenni si sono avvicendate in Italia, avevano ritenuto

sempre a Milano, succedendo proprio a Vincenzo Errante. Inoltre, si può sottolineare che dal 1933 al 1935 Grünanger aveva sostituito a Genova il professore ordinario di Lingua e letteratura tedesca, Giovanni Alfiero.

⁴¹ «L'Università italiana. Quindicinale di informazioni universitarie», 21 (1947), Nuova Serie, pp. 2-3 (p. 2).

⁴² Art. 73, r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, *Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*, G.U., 7 dicembre 1933, suppl. ord. n. 283.

ragionevole giungere attraverso una serie di atti sempre più impegnanti il senso di responsabilità»⁴³. Il giudizio di maturità, secondo il professore, era uno di questi atti. Egli temeva che l'improvvisa interruzione di una simile consuetudine avrebbe determinato una difformità nelle prassi adottate dalle Commissioni di concorso, finendo per deresponsabilizzare i commissari e compromettere la serietà dei giudizi⁴⁴. Il valore che Businco dava al giudizio di maturità, infatti, non era solo morale, ma anche pratico: «il giudizio di maturità, reso pubblico, non solo impegna più perentoriamente il giudice davanti alla propria coscienza e al pubblico, ma stabilisce uno schieramento, sia pure contingente, degli studiosi in gara in un determinato settore scientifico, utile agli stessi fini pratici»⁴⁵. Interrogandosi sull'opportunità di obbligare, in modo esplicito, le Commissioni esaminatrici a formulare il giudizio di maturità, egli sosteneva che questo atto fosse il «più adatto per concludere un vaglio comparativo sui candidati prima della designazione della terna»⁴⁶.

Non vi era quindi un testo normativo che impegnasse le Commissioni di concorso a formulare un giudizio di maturità. Nel regio decreto-legge 20 giugno 1935, contenente modifiche ed aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, il giudizio di maturità è menzionato solo in relazione al conferimento degli incarichi di insegnamento. L'art. 9 del decreto-legge stabiliva, in proposito, che:

L'ordine di preferenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento è stabilito come appresso: a) liberi docenti della materia o di materia affine che siano stati compresi nella terna di un concorso statale universitario; b) liberi docenti della materia o di materia affine ai quali sia stata riconosciuta la maturità scientifica e didattica in un concorso statale universitario⁴⁷.

In questo elenco, i professori di ruolo di «altra Facoltà o Scuola» erano

⁴³ «L'Università italiana. Quindicinale di informazioni universitarie», 21 (1947), Nuova Serie, p. 2.

⁴⁴ «Occorrerebbe, secondo il mio modesto parere, una chiarificazione in merito perché, riconosciuta l'importanza del giudizio di maturità o meno, sia tolta allo stesso giudice la singolare prerogativa di valorizzare la maturità o di svalutarla a suo piacimento secondo che spiri un vento o un altro», ivi, p. 3.

⁴⁵ Ivi, p.3..

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Art. 9, r.d.l. 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, *Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*, in G.U., 2 luglio 1935, n. 152.

inseriti all'ultimo posto, alla lettera *e*. In base all'ultimo comma, però, era possibile derogare «al suddetto ordine di preferenza sempre che ciò, a giudizio del ministro» fosse «giustificato da particolari esigenze della educazione nazionale e degli studi»⁴⁸. L'art. 9, quindi, non stabiliva una regola generale né un obbligo per le Commissioni; tuttavia, affidava al giudizio di maturità scientifica un valore oggettivo: subito dopo i ternati, dovevano essere presi in considerazione i liberi docenti riconosciuti «maturi». Il giudizio di maturità, quindi, aveva un effetto sul piano pratico; mancava, tuttavia, una cornice normativa che definisse con chiarezza l'obbligatorietà di espressione dello stesso e stabilisse quali fossero, per i «maturi», le possibilità di spenderlo come titolo.

Nell'estate del 1948 «L'Università italiana» ospitò altri articoli sul tema della maturità⁴⁹. Si continuava a interrogarsi sul valore di questo giudizio, evidenziando una prassi che vedeva il ministero far prevalere, in caso di ricorso, le «particolari esigenze della educazione nazionale e degli studi» previsto dall'ultimo comma del menzionato art. 9, piuttosto che la dichiarazione di maturità espressa dalla Commissione di concorso:

Non solo le Facoltà tendono a non tenere in minimo conto della idoneità e della maturità, ma il Ministero stesso convalida i conferimenti degli incarichi contro i ricorsi degli interessati, ogni qual volta vengano addotti i motivi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 9 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, tuttora in vigore, e cioè «l'interesse degli studi», che le Facoltà hanno tanti modi di poter comprovare. Bisogna finire col riconoscere che, dopo tutto, è forse meglio, come tendono oggi a fare le Commissioni esaminatrici che non venga neppur dichiarata tale idoneità e maturità, almeno le Facoltà potranno fare quanto loro aggrada senza ricorrere a quelle comode scappatoie che la legge stessa offre⁵⁰.

Altri articoli evidenziarono che la questione non fosse emersa nell'ambito delle discussioni sulla riforma universitaria; l'argomento, infatti, non fu affrontato neppure nel corso del dibattito sulla legge del 1954 sui concorsi a cattedre universitarie. Il dubbio, manifestato da alcuni anonimi sul periodico universitario, ruotava attorno alla serietà della dichiarazione di maturità: «la dichiarazione di maturità [...] implica effettivamente un

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Maturità scientifica e didattica nei concorsi universitari*, in «L'Università italiana. Quindicinale di informazioni universitarie», 11 (1948), pp. 141-142.

⁵⁰ *Ancora sulla idoneità didattica e la maturità scientifica*, in *ivi*, 13-14 (1948), p. 161.

giudizio serio [...] O deve ritenersi [...] un trastullo della Commissione [...]?»⁵¹. Si aspirava, pertanto, a una maggiore chiarezza sul valore e sull'efficacia di questo tipo di giudizio sul piano normativo.

Sul tema della maturità si esprime il Consiglio di Stato nel 1957. Nella decisione n. 97 del 6 marzo di quell'anno, il Consiglio affermò che «nei concorsi a cattedre universitarie ha natura discrezionale il potere della commissione giudicatrice di conferire ad un candidato non compreso in terna la dichiarazione di maturità scientifica»⁵². Il Consiglio di Stato spiegava al ricorrente, il candidato Antonio Mazzarino, che nel 1955 aveva preso parte al concorso per professore straordinario alla cattedra di Letteratura latina dell'Università di Cagliari, che non poteva dare seguito alla parte del ricorso in cui denunciava l'assenza di una dichiarazione di maturità scientifica del quarto classificato: «tale dichiarazione – affermava la decisione – è meramente discrezionale». Non solo, il Consiglio aggiunse che la discrezionalità era stata esplicitata dalla Commissione stessa nella sua prima riunione del 1 dicembre 1955⁵³.

Senza entrare nel merito, è possibile affermare che la sentenza del Consiglio di Stato conferma quanto risulta dagli interventi su «L'Università italiana»: non sussisteva per le Commissioni di concorso alcun obbligo di esprimere una dichiarazione di maturità; si trattava di una prassi che poteva essere adottata con facoltà di scelta. Per comprendere meglio se il giudizio di maturità dovesse essere considerato privo di valore e di efficacia, sarebbe utile verificare in quali casi e a quali candidati sia stata riconosciuta la maturità, e a quali sia stata negata, nonché approfondire gli sviluppi di carriera dei giudicati «maturi»: tutti aspetti, questi, che possono far emergere alcuni orientamenti di politica accademica o di scuola.

⁵¹ *Maturità scientifica e didattica nei concorsi universitari*, cit., p. 141.

⁵² Consiglio di Stato, Sezione VI, Decisione 6 marzo 1957, n. 97, Pres. Koehrsen P., Est. Rizzatti; Mazzarino (Avv. Dedin) c. Ministero pubblica istruzione (Avv. dello Stato Vitucci), Mariotti (Avv. Jemolo, Tentolini), Ussani, La Penna (Avv. Guarino), in «Il Foro Italiano», 81 (1958), Parte terza: giurisprudenza amministrativa, pp. 22-28.

⁵³ *Ibid.*

5. *Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie: la legge 13 luglio 1954, n. 439*

La legge fu presentata alla Camera il 10 aprile 1954 su iniziativa del ministro dell'Istruzione Gaetano Martino, di concerto col ministro del Tesoro Antonio Gava⁵⁴. Il testo normativo lasciava praticamente invariato il criterio per la composizione delle Commissioni – risultavano eletti i cinque nomi più votati – e consentiva di votare non solo ai professori di ruolo e fuori ruolo componenti il Consiglio delle Facoltà cui apparteneva la materia a concorso, ma anche ai docenti titolari (in ruolo e fuori ruolo), in altre Facoltà, della materia a concorso, o di discipline affini, da determinarsi con decreto del ministro della Pubblica istruzione dietro parere della I sezione del Consiglio superiore. La questione delle materie affini, che era emersa nel corso della discussione sulla proposta di legge avanzata da Segni, fu risolta, quindi, come era stato auspicato dal senatore Antonio Banfi.

Rispetto a quanto stabilito dal Testo Unico, la legge del 1954 prevedeva che ciascun votante potesse esprimere solo due voti e affermava l'incompatibilità per coloro che facessero parte della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e che avessero fatto parte delle Commissioni nei due concorsi precedenti. Con questa restrizione dell'elettorato passivo, si faceva evidente il tentativo di dare avvio ad una sorta di rotazione tra i commissari. Le discussioni avvenute in seno alla VI Commissione Istruzione e Belle arti della Camera confermavano le criticità relative ai concorsi universitari ormai note: le «combriccole» accademiche, le «maggioranze saldamente organizzate»⁵⁵. Vizi del sistema che il ministro dell'Istruzione intendeva attenuare in parte, con il principio della rotazione sancito dall'art. 3.

C'è un ulteriore aspetto che merita di essere sottolineato. Come nelle discussioni precedenti, anche in questo caso i protagonisti del dibattito parlamentare sono in maggioranza professori universitari: Concetto Marchesi, Aldo Moro, Giuseppe Caronia, Raffaele Resta, Emilio Trabucchi sono tutti professori che portarono la propria esperienza personale nella discussione sul progetto di riforma. Il primo, latinista e già rettore dell'Università di Padova, lodava la riduzione del numero di voti esprimibili

⁵⁴ Camera dei deputati, *Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie*, disegno di legge n. 803 (urgenza), presentato dal ministro della Pubblica istruzione, Martino Gaetano, di concerto col ministro del Tesoro, Gava. La legge fu pubblicata in G.U., 16 luglio 1954, n. 160.

⁵⁵ Così Concetto Marchesi in Commissione VI Istruzione e Belle arti, Camera dei deputati, seduta del 19 maggio 1954.

dal corpo elettorale. Marchesi sosteneva, infatti, che questa fosse una scelta salvifica perché la sua lunga esperienza da presidente di Commissioni di concorso gli aveva fatto notare la ricorrente presenza dei «medesimi gruppi di professori»⁵⁶. Aldo Moro, che al tempo della discussione era da poco divenuto ordinario di Diritto penale vincendo nel 1951 un concorso all'Università di Bari, contribuiva alla discussione affermando con onestà di conoscere meglio l'ambiente della sua disciplina, piuttosto che quello di altri settori. Lo statista condivideva con Marchesi il bisogno di ridurre l'abuso compiuto da alcuni professori nel raccogliere i consensi del corpo elettorale accademico; tuttavia, non riteneva giusta la soluzione, individuata dal progetto di legge, di estromettere dalla partecipazione all'elettorato passivo i professori che avevano già preso parte alle Commissioni dei due concorsi precedenti. Il rischio era, secondo Aldo Moro, di finire per escludere persone altamente qualificate che avevano riscosso in più occasioni l'appoggio dei colleghi in ragione delle loro competenze scientifiche. Moro proponeva addirittura di «rompere il principio della fonte unitaria di designazione dei commissari», prevedendo che il corpo elettorale, chiamato a esprimere due voti, scegliesse tre commissari. Un ulteriore commissario sarebbe stato scelto dal ministro della Pubblica istruzione e il quinto ed ultimo componente della Commissione sarebbe stato designato dalla Facoltà che aveva bandito il concorso. Con questa proposta, Moro richiamava le modalità previste dal Testo Unico.

L'esperienza in ambito accademico di Concetto Marchesi, di più lunga durata rispetto ad un giovane, accademicamente e anagraficamente, Aldo Moro – lo statista democristiano aveva la metà degli anni di Marchesi –, lo doveva aver reso molto meno fiducioso nei confronti della «categoria» dei professori universitari se in Commissione alla Camera si esprimeva in questi termini:

A me piace consentire con l'onorevole Moro; ma se vogliamo qualche volta dissentire, possiamo anche osservare che intrighi, e intrighi poco onorevoli, raccomandazioni e combinazioni nel mondo degli insegnanti universitari avvengono, e suppongo che, se non mutano gli influssi degli astri, avverranno anche in seguito. Un professore, che è stato per due volte consecutive membro di una commissione giudicatrice, può per un anno lasciare il posto

⁵⁶ «specie nei due ultimi concorsi, che ho dovuto presiedere non per numero di voti, ma per numero di anni, ho potuto vedere che tornano sempre le stesse persone. Ci sono stati sempre i medesimi gruppi di professori, i quali hanno tacitamente predisposto e concordato i loro giudizi finali [...]», in Commissione VI Istruzione e Belle arti, Camera dei deputati, seduta del 19 maggio 1954.

ad altri: non è poi detto che tutti gli altri rappresentino la zavorra universitaria. L'onorevole Moro, anzi, mi ha aperto gli occhi, mi ha illuminato sulla grande dignità dei corpi accademici delle nostre università [...]»⁵⁷.

Marchesi sosteneva le sue posizioni ironizzando sulla buona fede di Moro e dimostrandosi molto più disilluso del collega nei confronti dei comportamenti dei professori universitari:

[...] il grande elogio che l'onorevole Moro ha fatto del corpo accademico universitario, così autorevole, così illibato, così puro, così sollecito del bene della scienza e della giustizia, mi conforta a credere che, quando due commissari siano stati votati per due volte consecutivi giudici del medesimo concorso, al posto loro le facoltà, che hanno appunto così alti meriti e così profonda coscienza del bene, possono eleggere altri professori ugualmente degni di essere eletti come giudici. Perché non è detto che soltanto alcuni ritenuti come professori di alta e massima autorità, debbano essere pietrificati nelle commissioni⁵⁸.

Egli descrive questi colleghi come «semidivinità accademiche che devono stare lì, sull'eterno piedistallo delle Commissioni giudicatrici»⁵⁹. Come lui, anche il ministro Martino, già preside della Facoltà di Farmacia a Messina e rettore della medesima Università, dimostrava di conoscere bene l'ambiente dell'accademia:

qualunque sia il sistema adottato – diceva in Commissione alla Camera – quando i giudici sono professori universitari, è inevitabile che, una volta nota la commissione giudicatrice, tre dei cinque si accordino per mettere in terna i propri allievi, e quindi, prima ancora che la commissione sia convocata e possa analizzare i titoli dei candidati, praticamente il concorso si è deciso. È una cosa vecchia, questa⁶⁰.

Per questa ragione, con il suo progetto di legge, il ministro aveva proposto di ridurre il numero di preferenze esprimibili per la scelta dei commissari da tre a due.

⁵⁷ Commissione VI Istruzione e Belle arti, Camera dei deputati, seduta del 19 maggio 1954.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

Gli stralci di dibattito mostrano con estrema chiarezza la composizione della classe dirigente del Paese e, soprattutto, mettono in luce quale fosse l'autopercezione del professore universitario: non sempre onesto, diciamo; tant'è che, nelle discussioni del 1954, si ricorre ancora una volta al termine «camorre»⁶¹. L'esperienza personale dei protagonisti del dibattito, quindi, viene messa a servizio della politica. Questo comportamento risulta indispensabile per progettare una riforma dei meccanismi dell'accademia, che spesso appaiono incomprensibili a chi è estraneo al mondo universitario, ma è doveroso ricordare che, sotto molteplici profili, fra cui le modalità di reclutamento e i numeri del corpo accademico e studentesco, l'Università che i parlamentari avevano in mente nel 1954 era molto diversa rispetto a quella di cui avevano esperienza personaggi come Concetto Marchesi e Giuseppe Caronia, o come Raffaele Resta ed Emilio Trabucchi. Nel corso del decennio successivo alla discussione sulla legge del 1954, la realtà universitaria si sarebbe rivelata ancora più distante: il massiccio incremento degli studenti universitari, infatti, l'avrebbe oggettivamente e fortemente modificata, e avrebbe imposto ulteriori e importanti interventi di riforma⁶².

Ma questa è un'altra storia.

6. Una postilla sui cosiddetti «maturi»

Il 13 luglio 1973 usciva su «La Stampa» un articolo, intitolato *La protesta dei "maturi"*, che pubblicava una lettera firmata da 290 persone che erano state giudicate «mature» in concorsi a cattedre universitarie⁶³. Gli autori protestavano contro la decisione di Giovanni Spadolini, presidente della Commissione Istruzione del Senato, di escludere la categoria dei «maturi» dall'immissione *ope legis* nel ruolo di professori straordinari che la legge 30 novembre 1973 aveva previsto all'art. 3 per gli aggregati e i ternati in precedenti concorsi a cattedra, ma non ancora assunti in servizio⁶⁴. I

⁶¹ Così Trabucchi in Commissione VI Istruzione e Belle arti, Camera dei deputati, seduta del 19 maggio 1954. Sulla «categoria» v. A. Santoni Rugiu, *Chiarissimi e Magnifici. Il professore nell'università italiana (dal 1700 al 2000)*, Firenze 1991.

⁶² A. Mansi, *L'università di massa in Italia. Una trasformazione senza modernizzazione*, Pisa 2024, ove a pp. 30-31 sono riportate le tabelle con il numero degli studenti iscritti all'Università diviso per anno accademico.

⁶³ «La Stampa», 13 luglio 1973.

⁶⁴ L. 30 novembre 1973, n. 766, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge*

«maturi» sostenevano che il loro fosse un «titolo giuridicamente valido a ricoprire una cattedra universitaria alla stregua dei ternati non chiamati in tempo utile»⁶⁵. Insomma, per loro il giudizio di maturità era, sotto il profilo giuridico, assimilabile all'essere stato inserito in una terna.

La replica di Spadolini, pubblicata contestualmente alla lettera dei «maturi», sottolineava invece il carattere discrezionale con cui le singole Commissioni di concorso potevano formulare tale giudizio:

I colleghi universitari, che hanno conseguito la maturità e hanno sottoscritto in così largo numero la lettera a «La Stampa», sanno che esistono squilibri gravissimi fra facoltà o discipline nelle quali non si usa concedere «maturità» in sede di concorso, e facoltà o discipline dove essa viene elargita alla maggioranza dei candidati, e in più di un caso a tutti. È il vecchio spartiacque fra medicina e le facoltà umanistiche. Non è un ostacolo facile a rimuovere, in un'eventuale disposizione legislativa erga omnes⁶⁶.

Era evidente, quindi, che la dichiarazione di maturità, essendo fortemente discrezionale, non poteva avere valore giuridico; di conseguenza, l'essere «maturo» non poteva condurre alla «stabilizzazione».

La questione della «stabilizzazione» dei «maturi», peraltro, era già stata posta nel 1951 quando, per iniziativa dei deputati Paolo Rossi e Vincenzo Rivera, fu proposta una legge per l'*Istituzione presso le Università e gli Istituti superiori di un ruolo speciale transitorio*⁶⁷. Il progetto non fu mai discusso, ma nell'accompagnare il testo, i proponenti si erano rivolti proprio a coloro che avevano conseguito un giudizio di maturità scientifica e didattica in un concorso a cattedra universitaria, e che avevano tenuto per almeno dieci anni un incarico di insegnamento nella materia in cui erano stati dichiarati «maturi». Lo scopo con cui i due deputati e docenti universitari avevano redatto il disegno di legge era «riparare a una evidente ingiustizia nei confronti di una categoria di docenti che hanno dedicato lunghi anni di attività alla ricerca scientifica e all'insegnamento ufficiale universitario,

1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università, in G.U., 1° dicembre 1973, n. 310.

⁶⁵ «La Stampa», 13 luglio 1973.

⁶⁶ *Ibid.* La risposta di Spadolini è pubblicata anche in G. Spadolini, *Una battaglia per l'Università*, Firenze 1974, pp. 91-95.

⁶⁷ Camera dei deputati, *Istituzione presso le Università e gli Istituti superiori di un ruolo speciale transitorio*, disegno di legge n. 2118, d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo e Rivera, 2 agosto 1951.

superando difficili prove concorsuali e dimostrando indubbia capacità scientifica e didattica»⁶⁸.

La dichiarazione di maturità, pertanto, se da un lato poteva non rappresentare un titolo vincolante sul piano giuridico, dall'altro, quanto meno sotto il profilo morale, è indubbio che generasse grandi aspettative.

⁶⁸ *Ibid.*

“Historia et ius”
Associazione Culturale - Roma
ISBN 979-12-81621-22-0